

Esterometro: indicazione della fattura in valuta estera

La comunicazione transfrontaliera (c.d. “esterometro”), per le operazioni decorrenti dal 1° luglio 2022, è effettuata **trasmettendo un file XML** al Sistema di Interscambio, analogamente a quanto avviene per l’emissione delle fatture elettroniche.

Le operazioni sono così riepilogate in modo “puntuale”, diversamente dal passato.

Le nuove regole hanno, inoltre, comportato un’evoluzione rispetto al contenuto dei dati da inviare.

Come indicato anche nella circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022, il file Xml deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica versione 1.7 e, su tale file, il SdI “effettuerà gli usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i **campi obbligatori** della **fattura** (ex articolo 21 del decreto Iva)“.

Sono, quindi, obbligatori tutti i campi riferiti alle informazioni stabilite dall’art. 21 del Dpr 633/72, motivo per cui occorre “mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI) e quelli riportati nel file Xml da trasmettere a SdI”.

La sola semplificazione, riconosciuta dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022, concerne la “**descrizione**” dell’operazione, il cui campo del file Xml può essere valorizzato riportando le generiche parole “BENI”, “SERVIZI” oppure “BENI E SERVIZI”, a seconda dell’oggetto della fattura (nella quale, però, la descrizione dovrà essere dettagliata).

Tra i dati obbligatori ex art. 21 comma 2 lett. l) del Dpr 633/72, si annovera anche l'ammontare dell'imposta e dell'imponibile "con arrotondamento al centesimo di euro".

In sostanza, la legislazione nazionale richiede l'indicazione **in euro** sia dell'imponibile che dell'imposta, per quanto l'art. 230 della direttiva 2006/112/Ce sia meno restrittivo, disponendo che "gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'Iva da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro utilizzando il meccanismo del tasso di conversione".

Anche per l'esterometro si ripropone il tema della corretta compilazione del file Xml da parte dei soggetti passivi che, nell'ambito dei rapporti commerciali con Paesi al di fuori dell'area euro, per prassi riportano in fattura i predetti importi in **valuta estera**.

La circolare n. 26/2022, che ha esaminato diversi aspetti generali e operativi in materia di esterometro, non si è espressa sul punto.

Tale aspetto era, però, stato vagliato nella FAQ n. 64 dell'Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica, pubblicata il 19 luglio 2019, in risposta alla domanda di una società che chiedeva di poter indicare nei campi obbligatori del file Xml i relativi importi espressi in valuta estera, inserendo il corrispondente contro-valore in euro nei campi opzionali.

L'Agenzia aveva precisato che, nel tracciato Xml – nella sezione 2.1 <DatiGenerali> della fattura – deve essere obbligatoriamente valorizzato il **campo 2.1.1.2 <Divisa>**.

Se il documento è emesso da soggetti residenti o stabiliti in Italia (come accade per le operazioni monitorate nell'esterometro, in cui una delle due parti è un soggetto stabilito), il codice da inserire nel campo <Divisa> deve

essere obbligatoriamente “EUR” e i valori da riportare nelle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, nei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> devono essere coerenti con tale valuta.

Per includere nel file Xml anche la valuta estera, a fini gestionali, sono indicate due soluzioni mediante l'utilizzo dei **campi opzionali**, ossia quello previsto:

- nel blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> (il campo <CodiceTipo> si userà per l'indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:201 e il campo <CodiceValore> si userà per riportare l'importo nella divisa prescelta);
- nella sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.

È stata, comunque, ammessa la valorizzazione del campo “Divisa” con una **valuta diversa** dall'euro ma, in tale ipotesi, per rispettare il dettato dell'art. 21 del Dpr 633/72, l'operatore dovrà:

- specificare in fattura (anche nei campi descrittivi) che gli importi dell'imponibile e dell'Iva delle singole righe e dei dati di riepilogo sono espressi in euro e che solo l'importo totale della fattura (sul quale il SdI non effettua verifiche) si intende in valuta estera;
- tenere conto che i valori delle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, dei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> sono assunti in euro da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Esclusi gli acquisti fuori campo sino a 5.000 euro

Le considerazioni sin qui esposte dovrebbero valere, tra l'altro, anche per l'emissione di **autofatture** ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Dpr 633/72.

Nella circostanza, va rammentato che l'art. 12 del Dl 73/2022 (conv L. 122/2022) ha **escluso l'obbligo** comunicativo nel caso di acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente

ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-*octies* del Dpr 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro.

(MF/ms)